

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SEFRI Formazione continua

Direttive sulla concessione di aiuti finanziari alle organizzazioni della formazione continua secondo l'articolo 12 LFCo

Versione del 01.07.2023



Edito da

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) Einsteinstrasse 2, 3003 Berna

Distribuzione e download moduli:

Sommario

Elen	co de	lle abbreviazioni	4
1	Situ	azione iniziale	4
2	Premesse per la concessione di aiuti finanziari		
	2.1	Organizzazioni della formazione continua	4
	2.2	Prestazioni cofinanziate	4
3	Aspetti finanziari		
	3.1	Costi computabili	5
	3.2	Tipo di costi	5
	3.3	Lavoro volontario	5
	3.4	Quota a carico della Confederazione	6
	3.5	Quota a carico proprio	6
	3.6	Trasferimento di differenze all'anno successivo / Trasferimento di fondi	6
	3.7	Adeguamento del budget durante il mandato di prestazione	7
	3.8 pres	Determinazione della quota a carico della Confederazione al termine del mandato di tazione	7
	3.9	Trasferimento di differenze al mandato di prestazione successivo	7
4	Res	oconto	7
5	Adempimento dell'accordo di prestazione		7
	5.1	Adempimento	7
	5.2	Miglioramenti a posteriori	7
	5.3	Restituzione	8
6	Disposizioni finali		
	6.1	Entrata in vigore	8
	6.2	Protezione giuridica	8
	6.3	Diritto applicabile e foro competente	8
7	Basi giuridiche		
	7.1	Legge federale sulla formazione continua (LFCo)	8
	7.2	Ordinanza sulla formazione continua (OFCo)	8
	7.3	Legge sui sussidi (LSu)	8

Elenco delle abbreviazioni

OFC	Organizzazione della formazione continua
SEFRI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
LSu	Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu), RS 616.1
LFCo	Legge federale del 20 giugno 2014 sulla formazione continua (LFCo; RS 419.1)
OFCo	Ordinanza del 24 febbraio 2016 sulla formazione continua (OFCo; RS 419.11)

1 Situazione iniziale

In virtù dell'articolo 12 LFCo¹, nei limiti dei crediti stanziati, la SEFRI può concedere aiuti finanziari a organizzazioni della formazione continua con tali organizzazioni per adempiere compiti d'informazione e di coordinamento, nonché per assicurare la garanzia e lo sviluppo della qualità, nonché lo sviluppo della formazione continua.

Le presenti direttive regolano la concessione di aiuti finanziari per le OFC secondo l'articolo 12 LFCo e agli articoli da 1 a 7 OFCo².

2 Premesse per la concessione di aiuti finanziari

2.1 Organizzazioni della formazione continua

Secondo l'articolo 1 OFCo, le OFC possono essere sostenute con aiuti finanziari. Si tratta di organizzazioni che conformemente al loro statuto si occupano prevalentemente di questioni relative alla formazione continua, la quale deve figurare comprovatamente tra i loro obiettivi principali. Esse forniscono inoltre prestazioni di carattere sovraordinato, cioè che oltrepassano sostanzialmente gli interessi specifici dei loro membri. Queste prestazioni devono esplicare un effetto sull'intero sistema della formazione continua o su singoli sottosettori predefiniti. Gli operatori della formazione continua non rientrano in questa definizione e non sono pertanto considerati «organizzazioni della formazione continua». Le attività svolte devono produrre effetti tangibili in almeno due regioni linguistiche e l'organizzazione deve essere presente nella Svizzera tedesca, francese e italiana³.

Articolo 1 OFCo

2.2 Prestazioni cofinanziate

La SEFRI può concedere aiuti finanziari alle OFC per attività di informazione e coordinamento, per la garanzia e la promozione della qualità e per lo sviluppo della formazione continua nel quadro dei crediti approvati e sulla base di un accordo di prestazione⁴. Le prestazioni descritte oltrepassano sostanzialmente gli interessi specifici dei membri delle OFC, hanno un impatto a livello di sistema e si riferiscono a priorità tematiche dell'attuale messaggio sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (ERI) o agli obiettivi di cui all'articolo 4 LFCo, oppure contribuiscono all'attuazione dei principi di cui agli articoli da 5 a 9 LFCo. Le prestazioni vanno descritte con precisione, sulla base di misure e obiettivi chiaramente definiti, realistici e misurabili, e devono essere quantificate con il relativo budget a disposizione; vanno inoltre illustrati la necessità e gli effetti di queste prestazioni. Il

¹ RS **419.1**

² RS **419.11**

³ SEFRI: Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sulla formazione continua, Berna 2016, pagg. 3-4.

⁴ Categoria di prestazioni a: Informazione e sensibilizzazione

raggiungimento degli obiettivi è legato a indicatori definiti a livello qualitativo e/o quantitativo. La SEFRI mette a disposizione sul proprio sito web dei modelli per la presentazione delle domande, che valuta sulla base di una griglia di criteri.

- Articolo 2 OFCo
- Articoli 4-9 LFCo
- Messaggio ERI
- Modulo di domanda
- Modulo per il resoconto finanziario

3 Aspetti finanziari

3.1 Costi computabili

Secondo l'articolo 14 LSu⁵ sono computabili soltanto le spese effettivamente sopportate ed assolutamente necessarie per l'adempimento appropriato del compito.

- Articolo 14 LSu

3.2 Tipo di costi

Per ogni prestazione si distinguono i seguenti tipi di costi: spese per il personale, spese per materiali, costi *overhead*.

Spese per il personale

Le spese per il personale sono costituite dai costi salariali e dai contributi del datore di lavoro. È possibile computare solo le spese specifiche per la prestazione; non sono computabili le spese per i dipendenti il cui impiego è già interamente finanziato dal settore pubblico (ad es. Confederazione o Cantone).

Spese per materiali

Le spese per i materiali sono spese dirette, come acquisti e servizi di terzi legati alle prestazioni, ad esempio consulenze, documenti o spese di viaggio. Possono essere computate se necessarie per la prestazione.

Costi overhead

I costi *overhead* comprendono i cosiddetti costi indiretti (o costi generali) che non possono essere attribuiti a nessuna prestazione, come quelli per l'elettricità, l'acqua, i rifiuti, l'affitto o l'infrastruttura informatica. I costi *overhead* possono essere fatturati come percentuale forfettaria delle spese per il personale (massimo 20 %). Non è consentito unirli alle spese per il personale e per i materiali. Il calcolo della percentuale forfettaria per il mandato di prestazione deve essere incluso nei documenti trasmessi per la domanda.

Articolo 3 OFCo

3.3 Lavoro volontario

Il lavoro volontario è un contributo personale non finanziato; non può essere computato, ma può essere dichiarato volontariamente. Il lavoro volontario svolto dall'OFC non è considerato un costo effettivo e computabile ai sensi dell'articolo 14 LSu.

Articolo 14 LSu

5/9

⁵ RS **616.1**

3.4 Quota a carico della Confederazione

Se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 1-4 OFCo, la Confederazione può coprire al massimo il 60 % dei costi computabili per ogni prestazione. Durante l'esame della domanda la SEFRI decide se si tratta di un'eccezione giustificata ;in questi casi, la quota può raggiungere l'80 %.

Secondo l'articolo 3 OFCo, l'entità degli aiuti finanziari dipende dall'interesse della Confederazione per la prestazione, dalle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili dal richiedente e dal credito disponibile. Questo interesse è legato agli obiettivi definiti nel messaggio ERI e nell'articolo 4 LFCo, così come ai principi stabiliti negli articoli 5-9 LFCo. Se le prestazioni sono finanziate sulla base di più leggi federali, la quota totale della Confederazione non può superare il 60 % (o l'80 %, in caso di eccezioni giustificate) dei costi totali. La decisione della SEFRI di sostenere una prestazione o meno, ed eventualmente in quale modo, si basa esclusivamente sul modulo di domanda e sul credito disponibile. Non sussiste alcun diritto di base a un aiuto finanziario.

- Articolo 3 OFCo

3.5 Quota a carico proprio




Figura 1: Provenienza e impiego dei fondi

Secondo l'articolo 3 OFCo, le OFC devono assumersi una quota ragionevole dei costi totali utilizzando fondi propri o fondi di terzi (quota a carico proprio). Questa quota copre i costi effettivamente sostenuti per la prestazione, appropriati e giustificabili. I fondi propri sono i fondi a disposizione delle OFC investiti per svolgere la prestazione (p. es. quote associative o proventi delle vendite); i fondi di terzi sono fondi effettivi e computabili investiti da terzi.

La quota a carico proprio e quella a carico della Confederazione devono coprire il totale dei costi computabili (spese per il personale, spese per materiali e costi *overhead*). Se le OFC non riescono a mettere a disposizione la quota a carico proprio (definita in percentuale), la quota della Confederazione viene ridotta in modo proporzionale al termine del mandato di prestazione.

- Articolo 3 OFCo

3.6 Trasferimento di differenze all'anno successivo / Trasferimento di fondi

Se i costi effettivi per prestazione e anno sono inferiori o superiori a quelli previsti nel rispettivo preventivo, la differenza viene trasferita nel preventivo dell'anno successivo.

Se opportuno, è possibile destinare alle spese per il personale fondi inizialmente destinati alle spese per materiali e viceversa. Se le spese per il personale aumentano o diminuiscono di oltre il 20 % è necessario discuterne con la SEFRI.

3.7 Adeguamento del budget durante il mandato di prestazione

Le OFC possono adeguare il budget per le singole prestazioni nel corso del mandato in base all'andamento della prestazione stessa, oppure trasferire fondi da una prestazione all'altra. Questo adeguamento deve essere indicato per iscritto e comunicato insieme al rapporto annuale e al modulo per il rendiconto finanziario, e va approvato dalla SEFRI.

3.8 Determinazione della quota a carico della Confederazione al termine del mandato di prestazione

Se i costi effettivi per prestazione sono inferiori a quelli preventivati, la quota effettiva a carico della Confederazione sarà adeguata proporzionalmente alla fine del mandato di prestazione. Se invece sono superiori, la SEFRI pagherà la quota massima specificata nell'allegato all'accordo di prestazione. Qualsiasi eccedenza deve essere rimborsata alla SEFRI al termine del mandato di prestazione.

3.9 Trasferimento di differenze al mandato di prestazione successivo

Qualsiasi eccedenza deve essere rimborsata alla SEFRI al termine del mandato di prestazione; non è consentito trasferire differenze al mandato successivo.

4 Resoconto

Una volta all'anno, e al più tardi entro il 30 aprile dell'anno successivo, l'OFC redige un rapporto finanziario e relativo alle sue attività all'attenzione della SEFRI, informandola sul grado di raggiungimento degli obiettivi e sulle prestazioni dell'anno in corso sulla base delle misure e degli indicatori concordati, così come sui relativi costi. Eventuali modifiche delle prestazioni devono essere discusse con la SEFRI e documentate per iscritto. I documenti da presentare comprendono sia il rapporto generale annuale o aziendale, il conto annuale approvato dell'OFC e il rapporto di revisione, sia i documenti direttamente correlati alle prestazioni, come il rapporto sul raggiungimento di obiettivi e il conteggio delle prestazioni. Su richiesta della SEFRI devono essere fornite ulteriori prove sugli indicatori per dimostrare il grado di raggiungimento degli obiettivi.

La SEFRI esamina i documenti ricevuti e convoca l'OFC per un colloquio annuale di controllo, durante il quale vengono passati in rassegna i rapporti, chiarite eventuali domande e discussi eventuali adeguamenti delle prestazioni.

Nell'ultimo anno del mandato di prestazione, entro il 31 ottobre l'OFC redige inoltre una panoramica generale sulle prestazioni fornite.

Per il rapporto finanziario e relativo alle attività devono essere utilizzati i modelli della SEFRI e devono essere rispettate le regole di fatturazione definite nel punto 3.

- Articolo 6 OFCo

5 Adempimento dell'accordo di prestazione

5.1 Adempimento

L'accordo di prestazione si considera adempiuto se le prestazioni sono state fornite in modo completo e gli aiuti finanziari sono stati erogati entro il termine stabilito.

5.2 Miglioramenti a posteriori

Se uno o più obiettivi non vengono raggiunti, o non del tutto, entro il termine stabilito dell'accordo, la SEFRI può concedere all'OFC ancora massimo un anno. La SEFRI non fornisce ulteriori aiuti

finanziari. L'obbligo di apportare miglioramenti non si applica se l'OFC può dimostrare che non era possibile fornire le prestazioni concordate a causa di fattori esterni.

5.3 Restituzione

Se gli obiettivi dell'accordo di prestazione non vengono raggiunti, o non del tutto, l'OFC ha diritto solo a una parte degli aiuti finanziari, calcolata in modo proporzionale alle prestazioni effettivamente fornite. La SEFRI può chiedere la restituzione degli aiuti in eccedenza già erogati.

6 Disposizioni finali

6.1 Entrata in vigore

Le direttive entreranno in vigore il 1° gennaio 2024.

Non si applicano agli accordi di prestazione stipulati tra la SEFRI e le singole OFC per il periodo ERI 2021-2024.

6.2 Protezione giuridica

La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

6.3 Diritto applicabile e foro competente

Le condizioni del presente accordo sottostanno esclusivamente al diritto svizzero. Il foro competente esclusivo è quello di Berna.

7 Basi giuridiche

- 7.1 Legge federale sulla formazione continua (LFCo)
- 7.2 Ordinanza sulla formazione continua (OFCo)
- 7.3 Legge sui sussidi (LSu)

Berna, 01.07.2023

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

Martina Hirayama Segretaria di Stato